MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI

Art. 8

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Versione in vigore dal 9 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
Capo	II — Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza covid-19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti/art-8-disposizioni-temporanee-in-materia-di-finanziamenti-alle-societa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it